

INDICE

Premessa	6
Capitolo 1 - Primo inquadramento delle novità	7
1.1 Fonti normative per la navigazione da diporto.....	8
1.2 Principali cambiamenti introdotti dal nuovo regolamento per la nautica da diporto in Italia.....	8
Capitolo 2 - Patentino nautico per sedicenni e le nuove regole per la velocità delle imbarcazioni da diporto	10
2.1 Requisiti per ottenere il "patentino nautico" per i sedicenni	11
2.2 Quali tipi di imbarcazioni possono essere guidate dai sedicenni?.....	11
2.3 Nuove età minime per condurre unità da diporto in base al tipo di mezzo.....	11
2.4 Limiti di velocità per le imbarcazioni da diporto nelle acque italiane	12
2.5 Nuove regole per la velocità delle imbarcazioni da diporto in prossimità della costa	12
2.6 Nuove regole sulla velocità delle imbarcazioni vicino alla costa	13
2.7 Sostituzione dalla zattera di salvataggio per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa	13
2.8 Nuove dotazioni obbligatorie per le unità da diporto che entrano in vigore un anno dopo l'entrata in vigore del decreto	13
2.9 Nuove restrizioni sui limiti di velocità in prossimità della costa	14
2.10 Dotazioni obbligatorie per le imbarcazioni da diporto	15
2.11 Cambiamenti ai limiti di velocità per le imbarcazioni da diporto	16
2.12 Nuove dotazioni obbligatorie per le imbarcazioni da diporto in base al nuovo regolamento	16
2.13 Situazioni in cui è possibile sostituire la zattera di salvataggio con un battello pneumatico.....	17
2.14 Cambiamenti principali per le dotazioni obbligatorie sulle imbarcazioni da diporto ..	17
2.15 Semplificazione iscrizione al Registro Internazionale Italiano	18
2.16 Agevolazioni previste dal nuovo regolamento per la "nautica sociale" nelle aree marine protette	18
2.17 Agevolazioni previste dal nuovo regolamento per le unità pneumatiche munite di marcatura CE.....	19
2.18 Nuove dotazioni obbligatorie per le imbarcazioni da diporto che entreranno in vigore un anno dopo l'entrata in vigore del decreto.....	19
2.19 Unità pneumatiche sono esentate dall'obbligo di zattera autogonfiabile.....	19
2.20 Dotazioni obbligatorie per le unità che navigano oltre le 12 miglia dalla costa	19
2.21 Nuove attività commerciali disciplinate dal regolamento.....	20
Capitolo 3 - Unità da diporto.....	21
3.1 Le unità da diporto	22
3.2 Costruzione delle imbarcazioni da diporto	22
3.3 Iscrizione delle navi da diporto	22
3.4 Regole per l'iscrizione di imbarcazioni da diporto costruite per uso personale nel registro italiano.....	23
3.5 Perdita di possesso	23
3.6 Rilascio, rinnovo o duplicato della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto	24

3.7 Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini italiani o stranieri residenti all'estero.....	25
3.8 Licenza di navigazione per unità, da diporto, iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche e navigazione temporanea delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche	25
Capitolo 4 - Locazione finanziaria	28
4.1 Iscrizione di unità da diporto in locazione finanziaria	29
4.2 Documenti da presentare per l'iscrizione di un'unità da diporto in locazione finanziaria nel Registro Nautico Italiano.....	30
4.3 Documenti da presentare da parte del proprietario in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria.....	30
4.4 Risoluzione del contratto di locazione finanziaria, quali documenti devono essere presentati allo STED.....	30
4.5 Variazione del contratto di locazione finanziaria e documenti da presentare da parte dell'utilizzatore.....	31
4.6 Cancellazione dell'annotazione dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria	31
Capitolo 5 - Pubblicità degli atti	32
5.1 Pubblicità degli atti.....	33
5.2 Pubblicità modificata.....	33
5.3 Semplificazione delle disposizioni per la pubblicità	33
5.4 Esecuzione della pubblicità.....	34
5.5 Cancellazione dall'ATCN.....	34
Capitolo 6 - Rinnovo della licenza di navigazione	36
6.1 Rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto.....	37
6.2 Rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.....	37
6.3 Individuazione delle unità da diporto iscritte nell'ATCN.....	37
6.4 Potenza dei motori	38
6.5 Processo verbale di dichiarazione o di revoca di armatore.....	38
6.6 Identificativo per la navigazione temporanea.....	39
6.7 Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea.....	39
6.8 Ruolino di equipaggio.....	39
6.9 Uso commerciale delle imbarcazioni e delle navi da diporto.....	40
6.10 Deposito dei documenti di bordo presso l'autorità doganale, nautica sociale, comando e condotta di unità da diporto, nautica sociale e comando e condotta di unità da diporto.....	41
Capitolo 7 - Quattro categorie di patente.....	42
7.1 I vari tipi di patente.....	43
7.2 Le principali modifiche.....	43
7.3 Patenti di categoria C.....	44
7.4 Patenti di categoria D	44
7.5 Autorità competenti al rilascio delle patenti.....	51
7.6 Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2	52
7.7 Conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1	55
7.8 Estensione dell'abilitazione	56
7.9 Esercitazioni pratiche.....	56

7.10 Rilascio delle patenti nautiche senza esami.....	56
7.11 Comando di unità diporto in acque territoriali italiane.....	58
7.12 Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneità finale.....	58
7.13 Giudizio di idoneità 	59
7.14 Requisiti morali per il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche.....	68
7.15 Termine di validità delle patenti.....	68
7.16 Revisione delle patenti nautiche.....	69
7.17 Sospensione delle patenti nautiche	69
7.18 Revoca delle patenti nautiche.....	70
7.19 Unificazione di patenti nautiche	71
7.20 Registro delle patenti nautiche.....	71
7.21 Distruzione delle patenti nautiche	71
Capitolo 8 - Rilascio del certificato di sicurezza.....	73
8.1 Condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio 	74
8.2 Certificato di sicurezza 	75
8.3 Validità del certificato di sicurezza	76
8.4 Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza.....	77
8.5 Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza	77
8.6 Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza	78
8.7 Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto.....	79
8.8 Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza 	79
Capitolo 9 - Le visite	92
9.1 Tipi di visite.....	93
9.1.1 Visita iniziale.....	93
9.1.2 Visite occasionali	94
9.1.3 Organi di esecuzione delle visite.....	94
9.1.4 Mezzi di salvataggio.....	94
9.1.5 Dotazioni di sicurezza.....	95
Appendice.....	96

Premessa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21.09.2024 il **decreto del Ministero dei Trasporti 17.09.2024, n. 133**, rubricato "Regolamento di modifica al decreto 29.07.2008, n. 146, concernente il Regolamento di attuazione dell'art. 65 D.Lgs. 18.07.2005, n. 171, recante il Codice della Nautica da diporto".

Il decreto, **in vigore dal 21.10.2024**, introduce nuove norme che mirano a semplificare la regolamentazione delle unità da diporto.

Tra le novità più importanti si segnalano l'introduzione del "patentino nautico" per i sedicenni, la revisione dei limiti di velocità e delle dotazioni obbligatorie, la semplificazione delle procedure di iscrizione al Registro Internazionale Italiano e l'inclusione di nuove attività come il servizio di "assistenza e traino" per imbarcazioni da diporto e la navigazione con droni. Il documento mira a modernizzare la normativa nautica italiana in linea con le esigenze del settore e le evoluzioni tecnologiche, promuovendo al contempo la sicurezza e la sostenibilità.

Il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto, introduce **novità significative per il panorama nautico italiano:**

- **patentino nautico per i sedicenni;**
- **limiti di velocità;**
- **dotazioni obbligatorie.**

Altre novità:

- per la navigazione oltre le 12 miglia, ma all'interno della SAR (Search And Rescue), è possibile sostituire l'EPIRB con un telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggi di soccorso;
- le carte nautiche possono essere sostituite da cartografia elettronica ECS conforme al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19.08.2002;
- le unità pneumatiche con marcatura CE di categoria A, B e C sono esentate dall'obbligo di zattera autogonfiabile entro 12 miglia dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza;
- la zattera di salvataggio per la navigazione entro le 12 miglia può essere sostituita da un battello pneumatico di servizio (tender) con marcatura CE, a condizione che sia pronto all'uso, varabile a mano, munito di dispositivo di risalita a bordo, di kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio e in grado di imbarcare tutte le persone a bordo;
- semplificazione dell'iscrizione nel Registro Internazionale Italiano, estesa anche agli utilizzatori in leasing;
- introduzione di una licenza di navigazione provvisoria valida 6 mesi;
- previsti spazi portuali dedicati all'ormeggio di unità fino a 6 metri e la realizzazione di scivoli pubblici per la messa in acqua;
- agevolazioni per la "nautica sociale" nelle aree marine protette;
- disciplinate nuove attività commerciali come il servizio di "assistenza e traino" per imbarcazioni da diporto e la navigazione con droni.

Capitolo 1

Primo inquadramento delle novità

1.1 Fonti normative per la navigazione da diporto

Le regole cardine che disciplinano la “navigazione da diporto” sono contenute in tre documenti legislativi:

- **il Regolamento del 17.09.2024, n. 133;**
- il D.Lgs. 18.07.2005, n. 171 (cosiddetto “Codice della nautica da diporto”);
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29.07.2008, n. 146 (regolamento attuativo del Codice della Nautica da diporto).

Novità

- È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21.09.2024, n. 222 il Regolamento del **17.09.2024, n. 133** di attuazione del Codice della Nautica da diporto. Atteso da 4 anni e mezzo, consente di rendere operative le riforme legislative del codice di settore, a cominciare da una serie di importanti semplificazioni.
- **Il Regolamento del 17.09.2024, n. 133** modifica il decreto 29.07.2008, n. 146, concernente il Regolamento di attuazione dell'art. 65 D.Lgs. 18.07.2005, n. 171, recante il Codice della Nautica da diporto.

Così come previsto dall'art. 1, c. 3 D.Lgs. 18.07.2005, n. 171, per quanto non previsto dal detto Codice si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento, ovvero, in mancanza, il Codice della navigazione con le relative norme attuative nonché la legislazione speciale ad esso connessa.

Come è definita la “navigazione da diporto”?

La navigazione da diporto è definita come quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro. Per navigazione da diporto si intende anche l'attività di carattere commerciale che venga posta in essere mediante mezzi per la navigazione da diporto come qui di seguito definiti (art. 1, c. 2 D.Lgs. 18.07.2005, n. 171).

Si chiede di sapere se il Codice della Nautica da diporto deve applicarsi “alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali”.

La risposta è affermativa. Il Codice della Nautica da diporto deve applicarsi “alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali”, ivi compresa l'attività effettuata mediante unità iscritte nel registro internazionale.

1.2 Principali cambiamenti introdotti dal nuovo regolamento per la nautica da diporto in Italia

Il nuovo regolamento per la nautica da diporto in Italia, entrato in vigore il 21.10.2024 introduce una serie di cambiamenti significativi.

Si segnalano i principali.

PATENTINO NAUTICO PER I SEDICENNI

I giovani dai 16 anni potranno condurre imbarcazioni fino a 12 metri con motori fino a 85 kW entro 6 miglia dalla costa, dopo aver frequentato un corso teorico-pratico e superato una prova di idoneità. Questa misura mira ad avvicinare le nuove generazioni al mare in modo sicuro.

LIMITI DI VELOCITÀ

- Il limite di velocità è stato fissato a 8 nodi entro 500 metri dalla costa e a 3 nodi nei porti.
- Oltre i 500 metri dalla costa, non ci sono limiti di velocità.
- È vietato produrre rumori molesti entro 500 metri dalla riva.

DOTAZIONI OBBLIGATORIE

- Il numero di razzi di segnalazione è stato ridotto: da 4 a 3 per la navigazione senza limiti e da 3 a 2 entro le 5 miglia.
- È stata riconosciuta la validità della bussola elettronica.
- Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, diventeranno obbligatorie le seguenti dotazioni: strumento di radio posizionamento (GPS), luci automatiche sui giubbotti di salvataggio, scandaglio elettronico o manuale fino a 20 metri, tabella dei segnali visivi (ColReg).
- Le unità a vela dovranno avere imbracature di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza.
- Per la navigazione oltre le 12 miglia, ma entro l'area SAR italiana, l'EPIRB può essere sostituito da un telefono satellitare con dispositivo di invio di messaggi di soccorso.

ALTRE NOVITÀ

- Le carte nautiche possono essere sostituite da cartografia elettronica ECS.
- Le unità pneumatiche con marcatura CE di categoria A, B e C sono esentate dall'obbligo di zattera autogonfiabile entro 12 miglia, se munite di kit di sopravvivenza.
- Entro le 12 miglia, la zattera può essere sostituita da un tender con marcatura CE, pronto all'uso e con kit di sopravvivenza.
- Iscrizione al Registro Internazionale Italiano semplificata, anche per utilizzatori in leasing.
- Introduzione di una licenza di navigazione provvisoria valida 6 mesi.
- Previsti spazi portuali per unità fino a 6 metri e scivoli pubblici per la messa in acqua.
- Agevolazioni per la "nautica sociale" nelle aree marine protette.
- Disciplinate nuove attività come il servizio di assistenza e traino e la navigazione con i droni.

Capitolo 2

Patentino nautico per sedicenni e le nuove regole per la velocità delle imbarcazioni da diporto

2.1 Requisiti per ottenere il “patentino nautico” per i sedicenni

Per ottenere il "patentino nautico" e poter condurre imbarcazioni fino a 12 metri con motori fino a 85 kW entro 6 miglia dalla costa, i sedicenni devono soddisfare i seguenti requisiti.

Frequentare un corso formativo teorico-pratico: anche se il regolamento non specifica la durata o il contenuto del corso, si presume che questo sia strutturato per fornire ai giovani le competenze necessarie per la navigazione sicura e responsabile.

Superare una prova di idoneità finale: la prova di idoneità, probabilmente, verterà sulle conoscenze teoriche e pratiche acquisite durante il corso e dovrà accertare la capacità del candidato di condurre un'imbarcazione in sicurezza.

Novità

L'obiettivo di questa nuova normativa è avvicinare le nuove generazioni al mare in modo sicuro e regolamentato.

2.2 Quali tipi di imbarcazioni possono essere guidate dai sedicenni?

I sedicenni, secondo il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto entrato in vigore il 21.10.2024, possono guidare quanto segue.

Imbarcazioni fino a 12 metri di lunghezza con motori fino a 85 kW o 115,6 CV entro 6 miglia dalla costa. Si applicano specifiche restrizioni in base al tipo di propulsione. Per condurre queste imbarcazioni, i sedicenni devono ottenere il nuovo “patentino nautico”, che richiede la frequenza di un corso formativo teorico-pratico e il superamento di una prova di idoneità finale.

Natanti con superficie velica superiore ai 4 metri quadrati.

Unità a remi entro un miglio dalla costa.

Attenzione

Il regolamento non specifica se ai sedicenni sia consentito condurre altri tipi di imbarcazioni.

2.3 Nuove età minime per condurre unità da diporto in base al tipo di mezzo

Le nuove età minime per condurre unità da diporto in base al tipo di mezzo sono le seguenti.

23 anni

Per le navi da diporto.

16 o 18 anni	Per imbarcazioni e natanti per i quali è previsto l'obbligo di patente. L'articolo non specifica a quali imbarcazioni si riferisca la soglia dei 18 anni.
16 anni	Per condurre imbarcazioni fino a 12 metri di lunghezza con propulsori fino a 85 kW o 115,6 CV entro 6 miglia dalla costa. Si applicano specifiche restrizioni in base al tipo di propulsione.
14 anni	Per condurre natanti con superficie velica superiore ai 4 metri quadrati, nonché unità a remi che navigano entro un miglio dalla costa.

2.4 Limiti di velocità per le imbarcazioni da diporto nelle acque italiane

I limiti di velocità per le imbarcazioni da diporto nelle acque italiane sono specificati nel nuovo Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto, entrato in vigore il 22.10.2024.

PRINCIPALI LIMITI DI VELOCITÀ	
Entro 500 metri dalla costa:	la velocità massima consentita è di 8 nodi . Questa regola deriva da una modifica al decreto precedente, che imponeva lo stesso limite fino a 5.000 metri dalla costa.
Oltre 500 metri dalla costa:	non sono previsti limiti di velocità.
All'interno dei porti:	la velocità massima consentita è di 3 nodi .

Attenzione	Il regolamento vieta la produzione di rumori molesti entro 500 metri dalla riva .
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

2.5 Nuove regole per la velocità delle imbarcazioni da diporto in prossimità della costa

Il nuovo regolamento stabilisce che il limite di velocità per le imbarcazioni da diporto **entro 500 metri dalla costa è di 8 nodi**. Questa normativa non è una novità assoluta, ma deriva dalla modifica del decreto del 1.09.2021, avvenuta il 6.04.2023. In precedenza, il limite di 8 nodi era imposto fino a 5.000 metri dalla costa.

Oltre i 500 metri dalla costa non ci sono limiti di velocità.

Inoltre, è importante sottolineare che il regolamento **vieta la produzione di rumori molesti entro 500 metri dalla riva**. All'interno dei porti, la velocità massima consentita è di **3 nodi**.

2.6 Nuove regole sulla velocità delle imbarcazioni vicino alla costa

Il nuovo regolamento per la nautica da diporto in Italia, entrato in vigore il 21.10.2024, introduce nuove regole per la velocità delle imbarcazioni vicino alla costa, come di seguito illustrate.

Limite di velocità per le imbarcazioni entro 500 metri	Il limite di velocità per le imbarcazioni entro 500 metri dalla costa è di 8 nodi. Questa normativa non è una novità assoluta, ma deriva dalla modifica del decreto del 1.09.2021, avvenuta il 6.04.2023. In precedenza, il limite di 8 nodi era imposto fino a 5.000 metri dalla costa.
Nessun limite oltre i 500 metri	Oltre i 500 metri dalla costa, non ci sono limiti di velocità.
Divieto di rumori molesti	Il regolamento vieta la produzione di rumori molesti entro 500 metri dalla riva.
Limite di velocità nei porti	All'interno dei porti, la velocità massima consentita è di 3 nodi.

2.7 Sostituzione della zattera di salvataggio per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa

La zattera di salvataggio, per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa, può essere sostituita da un **battello pneumatico di servizio (tender)**.

Tuttavia, il tender deve soddisfare i seguenti requisiti:

- deve essere munito di marcatura CE;
- deve essere pronto all'uso;
- deve essere varabile a mano;
- deve essere munito di dispositivo di risalita a bordo;
- deve essere munito di kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio;
- deve essere in grado di imbarcare il numero di tutte le persone presenti a bordo.

2.8 Nuove dotazioni obbligatorie per le unità da diporto che entrano in vigore un anno dopo l'entrata in vigore del decreto

Le nuove dotazioni obbligatorie per le unità da diporto, che entreranno in vigore un anno dopo l'entrata in vigore del decreto (21.10.2024), sono elencate nell'art. 22.

RIEPILOGO	
Strumento di radio posizionamento (GPS)	Questo strumento sarà obbligatorio per tutte le unità da diporto.
Tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg)	Tutte le unità da diporto dovranno avere a bordo una tabella con i segnali visivi diurni e notturni previsti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordaggi in mare (Colreg).
Scandaglio elettronico o manuale fino a 20 metri	Sarà obbligatorio avere a bordo uno scandaglio, elettronico o manuale, in grado di misurare la profondità fino a 20 metri.
Luci ad attivazione automatica sui giubbotti di salvataggio	Tutti i giubbotti di salvataggio dovranno essere dotati di luci che si attivano automaticamente in acqua.
<ul style="list-style-type: none"> • Oltre a queste, per le unità a vela si aggiungono le seguenti dotazioni: <ul style="list-style-type: none"> - imbracatura di sicurezza da ponte entro le 12 miglia: le unità a vela dovranno avere a bordo almeno un'imbracatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza (penzolo) ombelicale se navigano entro le 12 miglia; - due imbracature di sicurezza da ponte oltre le 12 miglia: se la navigazione avviene oltre le 12 miglia, saranno obbligatorie due imbracature. • Le imbracature possono essere integrate con il giubbotto di salvataggio o con altri dispositivi di protezione individuale certificati. 	
Ricorda	Queste nuove dotazioni obbligatorie entreranno in vigore un anno dopo l'entrata in vigore del decreto, quindi il 21.10.2025.

2.9 Nuove restrizioni sui limiti di velocità in prossimità della costa

Il nuovo regolamento della nautica da diporto in Italia, entrato in vigore il 21.10.2024, introduce alcune modifiche significative ai limiti di velocità delle imbarcazioni in prossimità della costa.

Limite di 8 nodi entro 500 metri dalla costa: la normativa prevede che le imbarcazioni non possano superare gli 8 nodi entro i 500 metri dalla costa. Questa regola non rappresenta una novità assoluta, ma deriva da una modifica apportata al decreto del 1.09.2021 in data 6.04.2022. In precedenza, il limite di velocità di 8 nodi si applicava fino a 5.000 metri dalla costa.

Nessun limite di velocità oltre i 500 metri: superata la distanza di 500 metri dalla costa, non sono previsti limiti di velocità per le imbarcazioni.

Divieto di rumori molesti entro 500 metri dalla riva: il regolamento vieta espressamente la produzione di rumori molesti entro un raggio di 500 metri dalla costa.

Limite di velocità di 3 nodi all'interno dei porti: all'interno delle aree portuali, la velocità massima consentita è di 3 nodi.

2.10 Dotazioni obbligatorie per le imbarcazioni da diporto

Il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto introduce alcune modifiche significative riguardanti le dotazioni obbligatorie per le imbarcazioni da diporto.

Riduzione del numero di razzi di segnalazione	<ul style="list-style-type: none">• Il numero di razzi di segnalazione richiesti è stato ridotto:<ul style="list-style-type: none">- da 4 a 3 per la navigazione senza limiti;- da 3 a 2 per la navigazione entro le 5 miglia.
Validità della bussola elettronica	Il regolamento riconosce la validità della bussola elettronica come alternativa alla bussola tradizionale.
Nuove dotazioni obbligatorie dal 22.09.2025	<ul style="list-style-type: none">• A partire da un anno dopo la pubblicazione del decreto nella gazzetta ufficiale del 22.09.2024, quindi dal 22.09.2025, saranno obbligatorie le seguenti dotazioni:<ul style="list-style-type: none">- strumento di radioposizionamento (GPS);- luci ad attivazione automatica sui giubbotti di salvataggio;- scandaglio elettronico o manuale fino a 20 metri;- tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg).
Dotazioni aggiuntive per le unità a vela	<ul style="list-style-type: none">• Per le unità a vela, si aggiungono le seguenti dotazioni obbligatorie:<ul style="list-style-type: none">- entro le 12 miglia: una imbracatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza (penzolo) ombelicale;- oltre le 12 miglia: 2 imbracature di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza (penzolo) ombelicale.• Le imbracature di sicurezza possono essere integrate con il giubbotto di salvataggio o con altri dispositivi di protezione individuale certificati.
Eccezioni e sostituzioni	<ul style="list-style-type: none">• Per la navigazione oltre le 12 miglia ma all'interno della SAR italiana, l'EPIRB può essere sostituito da un telefono satellitare con dispositivo di invio di messaggi di soccorso.• Le carte nautiche possono essere sostituite da cartografia elettronica ECS conforme al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19.08.2002.• Le unità pneumatiche con marcatura CE di categoria A, B e C non sono obbligate ad avere la zattera autogonfiabile entro 12 miglia dalla costa, se dotate del kit di sopravvivenza.• La zattera di salvataggio per la navigazione entro le 12 miglia può essere sostituita da un battello pneumatico di servizio (tender) con marcatura CE, se pronto all'uso, varabile a mano, munito di dispositivo di risalita a bordo, di kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio e in grado di imbarcare tutte le persone a bordo.• È importante notare che il regolamento non specifica ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche delle nuove dotazioni obbligatorie, lasciando presumibilmente alle autorità competenti il compito di definirle in maniera più specifica.

2.11 Cambiamenti ai limiti di velocità per le imbarcazioni da diporto

Il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto ha introdotto alcune modifiche significative ai limiti di velocità per le imbarcazioni da diporto, in particolare per quanto riguarda la navigazione in prossimità della costa. Mentre in precedenza il limite di velocità di 8 nodi era in vigore fino a 5.000 metri dalla costa, la nuova normativa ha ridotto questa distanza a **500 metri**. Questo significa che le imbarcazioni possono ora navigare a velocità maggiori a partire da una distanza inferiore dalla costa. Oltre i 500 metri dalla costa non sono previsti limiti di velocità specifici.

Il regolamento ha mantenuto il limite di velocità di **3 nodi** all'interno dei porti.

Inoltre, è stato introdotto il divieto di produrre rumori molesti entro **500 metri dalla riva**. Questa misura mira a ridurre l'inquinamento acustico e a tutelare la tranquillità delle aree costiere.

2.12 Nuove dotazioni obbligatorie per le imbarcazioni da diporto in base al nuovo regolamento

Il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto introduce diverse nuove dotazioni obbligatorie per le imbarcazioni da diporto. Alcune di queste novità saranno obbligatorie **a partire dal 22.09.2025**.

ELENCO DELLE NUOVE DOTAZIONI OBBLIGATORIE

Novità dal 22.09.2025

- Strumento di radioposizionamento (GPS).
- Luci ad attivazione automatica sui giubbotti di salvataggio.
- Scandaglio elettronico o manuale fino a 20 metri.
- Tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg).

PER LE UNITÀ A VELA

- **Entro le 12 miglia: necessaria una imbracatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza (penzolo) ombelicale.** Le imbracature possono essere integrate con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato.
- **Oltre le 12 miglia: necessarie due imbracature di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza (penzolo) ombelicale.** Le imbracature possono essere integrate con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato.